

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

DI

**QBE EUROPE SA/NV
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

Approvato dal Board of Directors a Gennaio 2020

INDICE

PARTE GENERALE

Capitolo 1

Descrizione del quadro normativo

- 1.1 Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
- 1.2 Le fattispecie di reato richiamate nel d.lgs. 231/2001
- 1.3 Presupposti per l'imputabilità all'ente della responsabilità amministrativa *ex d.lgs. 231/2001*. L'esimente costituita dall'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo
- 1.4 Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 ed il processo di accertamento dell'illecito
- 1.5 Le Linee Guida emanate dall'associazione di categoria (ANIA)

Capitolo 2

Il modello di organizzazione, gestione e controllo di QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia

- 2.1 Responsabilità e poteri decisionali in merito all'adozione e all'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/2001*
- 2.2 Principi ispiratori e caratteristiche salienti del Modello
- 2.3 Le *EO Policies* (Omissis)
- 2.4 Gestione finanziaria, sistema dei controlli interni: cenni

Capitolo 3

Analisi dei rischi di commissione dei reati all'interno di QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia

- 3.1 Breve descrizione della realtà aziendale e dell'attività svolta da QBE Italia
- 3.2 La struttura organizzativa di QBE Italia (Omissis)
 - 3.2.1 *Definizione del perimetro dell'analisi dei rischi*
- 3.3 Le attività c.d. "sensibili"

Capitolo 4

Il Codice di Condotta

- 4.1 Identificazione del Codice di Condotta
- 4.2 Funzione del Modello in rapporto al Codice di Condotta

Capitolo 5

Protocolli generali

Capitolo 6

L'Organismo di Vigilanza

- 6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
- 6.2 Composizione dell'Organismo di Vigilanza
- 6.3 Durata in carica e sostituzione dei membri (Omissis)
- 6.4 Regole di convocazione e funzionamento (Omissis)
- 6.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 6.6 Il *reporting* dell'Organismo di Vigilanza al vertice della Compagnia (Omissis)
- 6.7 Il sistema di flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza (Omissis)
- 6.8 Tutela del segnalante in buona fede
- 6.9 Tutela del segnalato in mala fede
- 6.10 Modalità di trasmissione, valutazione e conservazione delle segnalazioni

Capitolo 7

Il sistema disciplinare

- 7.1 Premessa
- 7.2 Sanzioni per il personale subordinato
- 7.3 Sanzioni per il personale dirigente
- 7.4 Misure nei confronti degli amministratori
- 7.5 Misure nei confronti degli *outsourcer*, dei fornitori e degli altri soggetti terzi (agenti, *broker*)
- 7.6 Tabella delle infrazioni del Modello e criteri di commisurazione delle sanzioni

Capitolo 8

Diffusione ed aggiornamento del Modello

- 8.1 Formazione ed informazione al personale di QBE Italia
- 8.2 Informazione ai soggetti terzi
- 8.3 Aggiornamento ed adeguamento del Modello

PARTI SPECIALI

Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e reato di corruzione tra privati

Parte Speciale B - Reati Societari

Parte Speciale C - Reati di Abuso di Mercato

Parte Speciale D - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Parte Speciale E - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita

Parte Speciale F - Delitti informatici

ALLEGATI

1. *“Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. 231/2001”*; (Omissis)
2. *“Linee guida in materia di responsabilità amministrativa per le imprese del settore assicurativo (art. 6, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)”*, adottate da ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici) il 18 marzo 2008 ed approvate dal Ministero della giustizia il 21 luglio 2008; (Omissis)
3. Documento di presentazione delle *EO Policies*; (Omissis)
4. Organigramma di QBE Italia; (Omissis)
5. Identificazione e valutazione dei rischi di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001; (Omissis)
6. Codice di Condotta del gruppo QBE. (Omissis)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
DI
QBE EUROPE SA/NV
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e le sue successive modificazioni e/o integrazioni: di seguito, il "**d.lgs. 231/2001**" o il "**Decreto**")¹ ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la c.d. "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche (enti, società, associazioni) derivante dalla commissione di illeciti penali da parte di soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

La disciplina del d.lgs. 231/2001 prevede una particolare forma di responsabilità a carico degli enti, che non sostituisce quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito, ma si aggiunge ad essa.

Per effetto di tale nuovo regime di responsabilità, gli enti vengono coinvolti (attraverso l'applicazione nei loro confronti di misure volte a colpire il patrimonio sociale: in ultima analisi, gli interessi economici dei soci) nella punizione di determinati illeciti penali commessi *nell'interesse o a vantaggio* degli enti stessi dal proprio personale (personale apicale, dipendenti, ecc.).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

¹ La legge 300/2000 ha ratificato ed eseguito diverse convenzioni internazionali tra le quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

In relazione alla ratifica delle convenzioni sopra citate (per lo più elaborate in base all'art. K.3 del Trattato dell'Unione europea), la legge 300/2000 conteneva la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica: disciplina necessaria in quanto, fra gli obblighi convenzionali assunti dall'Italia vi era, anche, l'introduzione di una responsabilità degli enti collettivi.

Ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 231/2001, agli enti sono applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia *pecuniaria* che *interdittiva*.

1.2 Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001

L'ente può essere chiamato a rispondere solo della commissione dei reati espressamente previsti dal d.lgs. 231/2001, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni e/o modificazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Si riporta di seguito l'elencazione dei reati ad oggi rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e si rinvia all'**Allegato 1** (*Omissis*) per un maggior dettaglio esplicativo:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- Reati e Illeciti Amministrativi di Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

- illecita (art. 25-octies del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006);
- Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies).

1.3 Presupposti per l'imputabilità all'ente della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001. L'esimente costituita dall'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Come anticipato, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2001, *“l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”*. L'ente, per contro, non risponderà se gli attori del reato-presupposto avranno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, sempre ai sensi del citato art. 5 d.lgs. 231/2001, i reati debbono essere posti in essere:

- da persone che rivestono *funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso* (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001);
- da persone *sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena menzionati* (i c.d. soggetti **sottoposti** all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

Non è detto, tuttavia, che l'ente debba sempre e comunque rispondere in occasione della commissione di un reato-presupposto. Il legislatore ha ritenuto opportuno consentire all'ente la dimostrazione della propria estraneità rispetto alla commissione del reato stesso. In quest'ottica, l'art. 6 d.lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non è

chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”².

Requisito indispensabile perché dall'adozione di tali modelli derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che essi vengano efficacemente attuati.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un “*organismo di controllo interno all'ente*”, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento.

I modelli in questione devono quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività a rischio di reato;
- prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei reati;
- individuare, al fine della prevenzione dei reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nell'ipotesi di un reato-presupposto commesso da *soggetti apicali* dell'ente, quest'ultimo non risponderà se proverà che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al modello;
- (iv) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia stato commesso da *soggetti sottoposti* alla

² In altri termini, la specifica colpevolezza dell'ente si configurerà quando il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l'ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o ancora che vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati di potere di controllo (cosiddetta “*colpa di organizzazione*”).

direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà responsabile del reato solo se vi sarà stata carenza negli obblighi di direzione e vigilanza e tale carenza sarà esclusa se l'ente avrà adottato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.4 Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 ed il processo di accertamento dell'illecito

Il d.lgs. 231/2001 prevede a carico dell'ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- **sanzioni pecuniarie** fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);

- **sanzioni interdittive,**

oltre a:

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Fermo quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del Decreto³, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, esse "*hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*").

Esse possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

³ La norma in questione prevede che "*Nei casi di condanna di uno dei delitti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 25 si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali ovvero per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro sei il delitto è stato commesso da un sottoposto*".

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste⁴ e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) che l'ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

In linea di principio, le sanzioni interdittive sono applicabili anche in via cautelare. Peraltro, con riferimento alle imprese assicurative, gli ultimi due commi dell'art. 266 (*"Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato"*) del Codice delle Assicurazioni Private, approvato con il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209⁵, sanciscono che: *"le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (...) Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi"*.

Il comma precedente della medesima disposizione, inoltre, stabilisce che *"la sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria all'IVASS. A tal fine l'IVASS può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV (vale a dire: misure di risanamento, decadenza e revoca dell'autorizzazione, liquidazione coatta amministrativa - ndr.), avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative"*. Pertanto, anche in

⁴ Si tratta di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001, delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25-quater¹ d.lgs. 231/2001, delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001, delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001.

⁵ Il Codice delle Assicurazioni Private è stato ultimamente aggiornato con il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la L. 221 del 17 dicembre 2012. Tale decreto introduce un nuovo art. 170-bis (Durata del contratto) nel Codice.

questo campo verrà coinvolta l'Autorità di Vigilanza nella fase esecutiva della sanzione.

Quanto al procedimento di accertamento dell'illecito, si noti che l'art 266 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che: *"1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'IVASS. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l'IVASS, che ha facoltà di presentare relazioni scritte. 2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall'IVASS di aggiornate informazioni sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo"*.

1.5 Le Linee Guida emanate dall'associazione di categoria (ANIA)

L'art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001 prevede che *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

ANIA, in ossequio a tale disposizione, ha adottato le "Linee guida in materia di responsabilità amministrativa per le imprese del settore assicurativo (art. 6, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)" (di seguito, le "**Linee Guida di ANIA**"), ritenute dal Ministero della Giustizia, con lettera del 21 luglio 2008, adeguate e idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001 (cfr. **Allegato 2 - Omissis**).

Le suddette Linee Guida di ANIA, di cui ora fa parte integrante anche il testo dei "Suggerimenti operativi" ad esse allegato, sostituiscono quelle precedentemente ufficializzate da ANIA il 14 febbraio 2003.

Delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di ANIA, aggiornate alla data del 18 marzo 2008, è stato opportunamente tenuto conto nella redazione del presente documento.

CAPITOLO 2
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
QBE EUROPE SA/NV
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

2.1 Responsabilità e poteri decisionali in merito all'adozione e all'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Il presente documento (nella sua Parte Generale e nelle sue successive Parti Speciali) incorpora il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “**Modello**”) adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 da QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, “**QBE Italia**”). Esso contiene i principi di organizzazione, gestione e controllo elaborati dalla società QBE Europe SA/NV (di seguito, anche la “**Compagnia**”) con riferimento alla propria sede secondaria in Italia, al fine di impedire la commissione, nell'ambito dello svolgimento dell'attività sociale, dei reati da cui discende la responsabilità amministrativa dell'ente.

Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lett. a) d.lgs. 231/2001 - che stabilisce che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo dell'ente - il presente Modello di QBE Italia è stato formalmente approvato in data 27 gennaio 2020 con delibera dell'organo amministrativo (“*Board of Directors*”) della Compagnia.

Lo stesso *Board of Directors* ha altresì istituito l'organismo preposto all'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, così come previsto dall'art. 6 d.lgs. 231/2001 (di seguito, l’“**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”).

Il *Board of Directors* della Compagnia - previa acquisizione obbligatoria del parere dell'Organismo di Vigilanza - ha la responsabilità e quindi il potere di integrare e/o modificare, mediante apposita delibera, i contenuti del Modello di QBE Italia, qualora intervengano mutamenti organizzativi, normativi o modifiche nell'attività sociale, tali da rendere necessario l'aggiornamento o la modifica del Modello, ovvero nel caso in cui il Modello manifesti lacune o carenze, anche in relazione alle violazioni o elusioni riscontrate.

Il *Board of Directors* della Compagnia dovrà infine garantire, avvalendosi a tale scopo del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza, il rispetto effettivo dei protocolli preventivi previsti dal Modello nelle aree aziendali "a rischio di reato", da parte di tutti i soggetti che, ai sensi del d.lgs. 231/2001, devono ritenersi destinatari delle prescrizioni del Modello (di seguito, i "Destinatari").

I responsabili delle funzioni aziendali di QBE Italia - primo fra tutti, il suo General Manager - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati-presupposto. Essi, qualora riscontrino l'esigenza di modificare e/o aggiornare tali procedure, effettuano una segnalazione documentata all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza secondo quanto disposto dal Capitolo 6.

Degli aggiornamenti e delle modifiche del Modello è data comunicazione ai Destinatari ai sensi del Capitolo 8.

Gli Allegati al Modello possono essere modificati a cura della funzione aziendale competente anche senza modifica del Modello, previa autorizzazione del General Manager e sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Il presente Modello prevede inoltre:

- a) un canale idoneo a consentire ai soggetti in posizione apicale e ai soggetti in posizione sub-apicale di presentare, a tutela dell'integrità di QBE Italia, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto stesso e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tale canale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) un canale di segnalazione alternativo al precedente e idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2.2 Principi ispiratori e caratteristiche salienti del Modello

Il Modello esprime la volontà di QBE Europe SA/NV, del suo organo amministrativo e del suo azionariato di fare tutto quanto possibile affinché l'attività svolta dalla sua sede secondaria in Italia sia improntata al rispetto della legge e sia ispirata a principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.

Il Modello mira a garantire che tutte le attività riferibili a QBE Italia:

- siano poste in essere in osservanza delle leggi, dei regolamenti interni, del codice di condotta adottato dal gruppo QBE a livello globale (di seguito, il “**Codice di Condotta**”: v. oltre, Capitolo 4);
- perseguano finalità chiare e lecite e non mirino a far conseguire a QBE Italia vantaggi illeciti;
- siano motivate, documentate e quindi controllabili.

Il Modello di QBE Italia è conforme ai requisiti previsti dalla normativa del d.lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella cultura di *governance* del gruppo QBE a livello globale, sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di ANIA.

Eventuali divergenze del Modello di QBE Italia rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida di ANIA non inficiano la correttezza di fondo e la validità del Modello di QBE Italia. Le direttive emanate dall'associazione di categoria, infatti, hanno per definizione carattere generale, laddove il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta dell'ente.

Il *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV ritiene che l'adozione e l'effettiva attuazione del Modello non solo debba mirare a consentire alla Compagnia di beneficiare dell'esimente prevista dal d.lgs. 231/2001, ma debba tendere a migliorare la struttura organizzativa interna di QBE Italia ed il suo funzionamento.

A tal proposito, il Modello, adottato dal *Board of Directors* di QBE Insurance (Europe) Limited⁶ nel mese di marzo del 2010, è stato sottoposto ad un processo di revisione

⁶ La prima versione del Modello (e il relativo aggiornamento del 2014) è stata approvata da QBE Insurance (Europe) Limited, all'epoca società controllante della *branch* italiana. Tuttavia, a seguito della decisione dell'elettorato britannico di votare a favore dell'uscita dall'Unione Europea, la società capogruppo della divisione europea del Gruppo QBE ha deciso di ristrutturare la propria attività

nel corso del 2014 e del 2019⁷, finalizzato ad adeguarne il contenuto alle intervenute modifiche organizzative della Compagnia e ai più recenti interventi legislativi e giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Tale processo di revisione ha portato all'approvazione del presente Modello, come ad oggi strutturato e composto, da parte del *Board of Directors* nel mese di 27 gennaio 2020.

Il Modello ha individuato una serie di protocolli preventivi, finalizzati a far fronte al rischio di commissione di reati-presupposto all'interno di QBE Italia, laddove tale rischio non fosse già adeguatamente fronteggiato dalle regole e procedure esistenti; insieme a tali protocolli, è stato predisposto un apparato sanzionatorio posto a presidio delle regole, procedure e protocolli facenti capo al Modello.

Sono inoltre state attribuite all'Organismo di Vigilanza le funzioni di vigilanza e di controllo sull'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

I successivi capitoli della Parte Generale del Modello contengono, nell'ordine:

- una sintetica esposizione dell'analisi del rischio di commissione di reati-presupposto ex d.lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività svolte da QBE Italia;
- i principi ispiratori delle regole e delle misure organizzative finalizzate ad impedire la commissione di reati-presupposto (cd. *protocolli generali*);
- le regole riguardanti la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema delle sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle procedure facenti capo al Modello;
- le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello.

Le Parti Speciali del Modello contengono, a loro volta, una descrizione relativa:

- alle diverse fattispecie di reato-presupposto richiamate dal d.lgs. 231/2001 che si è stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta da QBE Italia;
- ai processi/attività sensibili e relativi protocolli specifici.

operativa in Europa al fine di mantenere l'accesso al Mercato unico europeo e "trasferire", quindi, le attività in capo a QBE Insurance (Europe) Limited a QBE Europe SA/NV.

⁷ L'attività di revisione del Modello avvenuta nel corso del 2019 è stata effettuata da QBE Europe SA/NV, il cui relativo Consiglio di Amministrazione nel mese di gennaio 2020 ne ha deliberato l'adozione (cfr. nota precedente).

Le attività di analisi del rischio, elaborazione dei protocolli, costituzione dell'Organismo di Vigilanza e predisposizione dell'apparato sanzionatorio, sono state svolte da QBE Italia con l'ausilio di professionisti esterni esperti nella predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

Il Modello adottato da QBE Italia formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti operativi, con specifica previsione di principi generali di controllo quali, ad es., la segregazione e la contrapposizione delle funzioni.

Esso rappresenta dunque un sistema strutturato ed organico di processi ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*), che coinvolge ogni aspetto dell'attività di QBE Italia, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo. In particolare, i controlli coinvolgono - con ruoli e a livelli diversi - l'Organismo di Vigilanza, il General Manager e tutto il personale di QBE Italia, rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana di QBE Italia.

2.3 Le EO Policies

[*Omissis*]

2.4 Gestione finanziaria, sistema dei controlli interni: cenni

[*Omissis*]

Per quanto concerne gli aspetti di controllo, il Modello, oltre a prevedere l'istituzione di un autonomo ed indipendente Organismo di Vigilanza, contempla anche appositi flussi informativi tra quest'ultimo e la funzione di *Internal Audit* di QBE Europe QBE Europe SA/NV nell'ottica di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia delle rispettive, ed autonome, attività di verifica e controllo. Il Modello trova fondamento nel preesistente sistema di controllo interno, appositamente integrato laddove ritenuto necessario, al fine di ridurre ad un livello accettabile il tasso di rischio di commissione delle fattispecie previste dal Decreto, anche attraverso la garanzia circa la conformità delle prassi e delle attività aziendali alle norme del Codice di Condotta e della normativa aziendale che ne declina i principi nella disciplina delle attività a rischio di reato.

Infine, sempre in tema di controlli, il Modello prevede l'obbligo di documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli effettuati.

CAPITOLO 3
ANALISI DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI ALL'INTERNO DI
QBE EUROPE SA/NV
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

3.1 Breve descrizione della realtà aziendale e dell'attività svolta da QBE Italia

QBE Italia è la sede secondaria italiana di QBE Europe SA/NV, società di diritto belga appartenente al gruppo QBE, uno dei principali 20 gruppi assicurativi al mondo e *leader* nel mercato australiano.

Oggi il gruppo QBE è presente in 43 Paesi con più di 17.000 dipendenti e offre servizi assicurativi e riassicurativi nei rami danni.

QBE Italia opera con una propria specifica struttura organizzativa ed operativa, munita di propri dipendenti e sotto la direzione di un *General Manager* (Direttore Generale), che è anche Rappresentante Generale per l'Italia di QBE Europe SA/NV.

L'offerta di QBE Italia si rivolge prevalentemente alle imprese private, con soluzioni assicurative a primo rischio e/o a secondo rischio. Essa copre una pluralità di classi di rischio, tra cui:

- Responsabilità Civile verso terzi, prestatori d'opera e prodotti;
- Responsabilità Civile per *test* di sperimentazioni cliniche e farmaceutiche;
- Responsabilità professionale;
- Coperture dedicate a manager e Dirigenti d'azienda in caso di richieste di risarcimento derivanti da atti illeciti reali o presunti;
- Incendio, Furto e altri danni ai beni;
- Elettronica e Danni indiretti.

Dal 1° gennaio 2008, QBE Italia rappresenta inoltre il punto di riferimento per la distribuzione sul mercato italiano dei prodotti delle *Underwriting Divisions* europee del gruppo QBE.

Nel corso del 2018 QBE Europe SA/NV ha ricevuto dalla Banca nazionale del Belgio l'autorizzazione a operare nello spazio economico europeo (SEE).

QBE Europe SA/NV è iscritta a decorre dal 19/07/2018 all'appendice (Elenco I)⁸ dell'Albo delle Imprese dell'IVASS con numero di iscrizione I.00147

Inoltre, a decorrere dal 19/11/2018 QBE Europe SA/NV è iscritta anche all'appendice (Elenco II)⁹ dell'Albo delle Imprese IVASS con numero di iscrizione II.01576.

3.2 La struttura organizzativa di QBE Italia

[*Omissis*]

3.2.1 Definizione del perimetro dell'analisi dei rischi

[*Omissis*]

3.3 Le attività c.d. "sensibili"

In base alle informazioni fornite dai responsabili delle diverse aree / funzioni / dipartimenti, sono state definite all'interno di QBE Italia alcune attività "sensibili" al rischio di commissione di uno o più dei reati-presupposto richiamati *ex d.lgs.* 231/2001 (di seguito, le "Attività Sensibili").

Le principali Attività Sensibili individuate nell'ambito delle attività svolte da QBE Italia sono le seguenti:

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001) e reato di corruzione tra privati (art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001)¹⁰

[*Omissis*]

B) Reati societari (art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001)

[*Omissis*]

C)]Reati di *Market Abuse* (art. 25-*sexies* d.lgs. 231/2001)

[*Omissis*]

⁸ In appendice all'Albo sono annessi gli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento.

⁹ L'elenco II in appendice all'Albo è relativo alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi.

D) Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001)

[*Omissis*]

E) Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001)

[*Omissis*]

F) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001)

[*Omissis*]

Inoltre, si rileva che dall'analisi delle attività svolte da QBE Italia, sono stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione, anche in concorso, di alcuni reati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1), i reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1), i delitti contro la personalità individuale (25-quinquies), i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (25-novies), i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), i reati ambientali (25-undecies), i delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies) e i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies) e commessi nell'interesse o a vantaggio della Società medesima.

Pertanto, per quanto concerne l'individuazione dei comportamenti volti alla prevenzione degli stessi, appare esaustivo quanto previsto dall'insieme dei protocolli/principi procedurali contenuti nel presente Modello, nonché dal Codice di Condotta, predisposto allo scopo di formalizzare quei principi di deontologia aziendale e di Gruppo che la Compagnia riconosce come propri.

Per ciascuna Attività Sensibile individuata, sono stati definiti - sulla base di quanto emerso dalle interviste effettuate e dall'analisi dell'assetto organizzativo esistente di QBE Italia - una serie di:

1. fattori di rischio;
2. presidi di controllo esistenti;
3. raccomandazioni finalizzate a definire un piano di interventi per ridurre ulteriormente, sino al raggiungimento di una misura accettabile, i rischi legati ai fattori di cui al punto 1.

Il dettaglio delle Attività Sensibili al rischio di commissione di uno o più dei reati-presupposto richiamati *ex d.lgs. 231/2001* e degli elementi sopra riportati, quali presidi e raccomandazioni, è stato riportato all'interno del documento "*Identificazione e valutazione dei rischi di commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001*",

predisposto per ciascuna funzione aziendale ritenuta rilevante ai fini del Modello (cfr. **Allegato 5 - *Omissis***).

Sulla base delle raccomandazioni formulate, di cui comunque l'Organismo di Vigilanza può tener conto nell'espletamento della sua attività, sono stati elaborati i protocolli di cui alle Parti Speciali del Modello, applicati all'organizzazione dell'attività sociale dal momento dell'adozione del Modello

CAPITOLO 4 IL CODICE DI CONDOTTA

4.1 Identificazione del Codice di Condotta

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, occorre menzionare il Codice di Condotta ("*Code of Conduct*") adottato a livello globale dal gruppo QBE (cfr. **Allegato 6 - Omissis**), i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello, integrandosi con esso.

Il Codice di Condotta del gruppo QBE è un documento di portata generale in quanto contiene una serie di principi di "*deontologia aziendale*", che il gruppo QBE riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza a tutto il personale e a tutti coloro che, anche all'esterno della Compagnia, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

QBE Italia è impegnata ad un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici dettati dal Codice di Condotta.

Il compito di vigilare sulla corretta e costante applicazione aziendale del Codice di Condotta viene affidato all'Organismo di Vigilanza, con riferimento a QBE Italia nel suo complesso.

QBE Italia ribadisce il carattere di cogenza e precettività del Codice di Condotta e la possibilità di comminare sanzioni disciplinari commisurate alla gravità delle eventuali infrazioni accertate.

4.2 Funzione del Modello in rapporto al Codice di Condotta

Le prescrizioni del Modello sono coerenti e conformi ai principi di comportamento contenuti nel Codice di Condotta del gruppo QBE, pur avendo il Modello finalità specifiche di ottemperanza al d.lgs. 231/2001.

Sotto tale profilo, infatti:

- come si è accennato, il Codice di Condotta rappresenta uno strumento suscettibile di applicazione sul piano generale, predisposto allo scopo di formalizzare quei principi di *deontologia aziendale e di gruppo* che la Compagnia riconosce come propri e che devono essere recepiti da tutta la popolazione aziendale facente capo al gruppo QBE;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione dei reati-presupposto come definiti da tale normativa.

Entrambi gli strumenti perseguono, nella loro concreta attuazione, un obiettivo comune: salvaguardare il rispetto della legalità nell'operato aziendale, anche a prescindere da possibili situazioni di responsabilità contestate ai suoi esponenti. Ogni destinatario dei precetti contenuti in tali documenti è consapevole che, in nessun caso, l'intenzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Compagnia giustifica il compimento di atti e comportamenti in contrasto con le prescrizioni del Modello e del Codice di Condotta, ai quali deve riconoscersi valore prioritario ed assoluto.

CAPITOLO 5 PROTOCOLLI GENERALI

La mappatura delle attività aziendali “a rischio di reato”, di cui al precedente Capitolo 3, ha consentito di definire i processi sensibili, nelle cui fasi, sottofasi o attività potrebbero, in linea di principio, verificarsi le condizioni, le circostanze o i mezzi per la commissione di reati-presupposto *ex d.lgs. 231/2001*, anche in via strumentale alla concreta realizzazione delle fattispecie di reato.

Con riferimento a tali processi, i vertici di QBE Europe SA/NV ritengono assolutamente necessario e prioritario che tutti i processi aziendali sensibili di QBE Italia si uniformino ai seguenti principi (da intendersi quali *protocolli generali*):

- *separazione dei compiti*, attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- *chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità*, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di *regole comportamentali* idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale;
- *proceduralizzazione* delle attività a rischio di reato, al fine di:
 - a. definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - b. garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
 - c. garantire, ove necessario, l’“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte discrezionali non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- istituzione, esecuzione e documentazione di *attività di controllo e vigilanza* sui processi e sulle attività a rischio di reato;
- esistenza di *meccanismi di sicurezza* che garantiscano un’adeguata protezione delle informazioni dall’accesso fisico o logico ai dati e agli *asset* del sistema

informativo aziendale, in particolare con riferimenti ai sistemi gestionali e contabili.

CAPITOLO 6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, lettera b) d.lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un *organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*.

Nello specifico, l'autonomia e l'indipendenza richieste da tale norma presuppongono che l'Organismo di Vigilanza di QBE Italia sia posto, nello svolgimento delle sue funzioni, *all'esterno dei processi operativi* della Rappresentanza Generale in Italia della Compagnia, in posizione di staff al *Board of Directors* di QBE EuropeSA/NV, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative aziendali di QBE Italia.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza (funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello), il relativo incarico è affidato ad un organismo appositamente istituito con l'approvazione del presente documento da parte del *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV.

6.2 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV ritiene che, ai fini della scelta dall'Organismo di Vigilanza di QBE Italia, sia opportuno valutare la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

- ***autonomia ed indipendenza***, intese come:
 - soggettività funzionale autonoma dell'organismo stesso;
 - possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - assenza di compiti operativi;
 - collocazione in posizione di staff al *Board of Directors* di QBE EuropeSA/NV;
 - possibilità di relazionarsi direttamente con tutte le funzioni interne di QBE Italia;
 - assenza, anche potenziale, di una posizione in conflitto di interesse con QBE Italia né titolarità all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo che,

rendendo partecipe l'Organismo di Vigilanza di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;

- **professionalità**, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere (adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali, campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, *flow charting* di procedure, processi, diritto e tecniche amministrativo-contabili, ecc.);
- **continuità di azione**, da realizzarsi attraverso la presenza nell'Organismo di Vigilanza di una o più persone interne all'organizzazione della Compagnia dedicate all'attività di vigilanza sul Modello prive, come detto, di mansioni operative che possano portarle ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Il *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV ritiene che l'affidamento delle mansioni dell'OdV ad un organismo composto dai soli responsabili di alcune funzioni aziendali non rappresenti una soluzione pienamente conforme alle esigenze espresse dal d.lgs. 231/2001.

Per contro, in considerazione degli elementi sopra illustrati, il *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV ritiene che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 è rappresentata dal conferimento delle attribuzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza ad un organismo collegiale costituito *ad hoc* e composto da:

- il titolare della funzione Compliance di QBE Europe SA/NV, con responsabilità di vertice in relazione alla valutazione del grado di *compliance* delle *QBE European Operations* con la normativa legislativa e regolamentare di settore;
- l'*Executive Director Europe* di QBE Insurance (Europe) Limited;
- un professionista esterno in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza e di competenze specifiche in ambito legale, amministrativo e gestionale nonché in materia di attuazione dei modelli di gestione, organizzazione e controllo *ex d.lgs. 231/2001*. Il requisito dell'onorabilità non può in alcun caso essere valutato in termini meno restrittivi di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di partecipazione alle gare nei servizi pubblici.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici dalle stesse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'Organismo di Vigilanza è supportato

da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto professionale si renda, di volta in volta, necessario.

L'OdV provvede, a sua volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in un apposito **Regolamento**, nonché le modalità di concreta gestione dei necessari flussi informativi (si veda a tale proposito quanto riportato nei paragrafi che seguono).

Il *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV si impegna a conferire all'Organismo di Vigilanza, con delibera adottata all'inizio di ciascun esercizio, la dotazione finanziaria (*budget*) necessaria a quest'ultimo per espletare al meglio la propria funzione, con facoltà per l'OdV di superamento della soglia di volta in volta prevista in presenza di comprovate esigenze e conseguente ratifica *ex post* da parte del *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV.

6.3 Durata in carica e sostituzione dei membri

[*Omissis*]

6.4 Regole di convocazione e funzionamento

[*Omissis*]

6.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- a. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- b. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei dipendenti, collaboratori, fornitori ed *outsourcer* e degli altri soggetti terzi;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, meglio dettagliati nel documento Terms of Reference, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

I. con riferimento alla **verifica dell'efficacia del Modello**:

- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree e delle attività a rischio di reato;
- coordinarsi con la funzione Human Resources per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti, ai collaboratori e agli *outsourcer*, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al d.lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- monitorare la predisposizione e l'aggiornamento delle informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta di QBE Italia. A tale fine l'Organismo di Vigilanza monitorerà l'aggiornamento, da parte delle funzioni aziendali preposte, dello spazio nella rete informatica della Compagnia contenente tutte le informazioni rilevanti in materia di Modello e di evoluzione della normativa applicabile.

II. con riferimento alla **verifica dell'osservanza del Modello**:

- effettuare periodicamente verifiche ispettive mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da QBE Italia nell'ambito delle attività a rischio di reato;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal personale di QBE Italia:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre QBE Italia al rischio di commissione di uno dei reati-presupposto;
 - b) sui rapporti con gli *outsourcer* e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Compagnia nell'ambito di operazioni sensibili;
- richiedere l'aggiornamento della lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine.

III. con riferimento all'effettuazione di proposte di **aggiornamento del Modello** e di **monitoraggio della loro realizzazione**:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del d.lgs. 231/2001 ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.). Particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da alti margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni / azioni correttive proposte;
- coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermi restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Nell'ambito della propria attività, l'OdV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unico referente il *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV.

6.6 Il reporting dell'Organismo di Vigilanza al vertice della Compagnia

[*Omissis*]

6.7 Il sistema di flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

[*Omissis*]

6.8 Tutela del segnalante in buona fede

Nella gestione delle segnalazioni pervenute è garantita la riservatezza dei dati personali del segnalante, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione. L'identità del segnalante non può essere rilevata, fatto salvo quanto

previsto dall'art. 329 del codice di procedura penale (obbligo del segreto) nell'ambito del procedimento penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. In caso di procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 c.c. ("Risarcimento per fatto illecito"), la presentazione di una segnalazione della tipologia in oggetto non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In particolare, il perseguimento, da parte del soggetto segnalante, dell'interesse all'integrità di Qbe Italia, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), del segreto professionale (art. 622 c.p.), del segreto scientifico e industriale (art. 623 c.p.) nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro (art. 2105 c.c.).

La giusta causa non opera ove l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Qbe Italia o la persona fisica interessata.

Costituisce violazione dell'obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine. In tali casi sussiste la fattispecie di reato a tutela del segreto non trovando applicazione la giusta causa.

Nei confronti del segnalante in buona fede è vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il segnalante in buona fede non può essere in alcun modo soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne immediata e circostanziata notizia all'OdV il quale - valutata la sussistenza degli elementi addotti - coordinerà l'attuazione dei più opportuni provvedimenti (tra cui la segnalazione agli organi aziendali competenti).

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata dal segnalante all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La violazione degli obblighi di tutela del segnalante, come sopra descritti, è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

In particolare, il sistema disciplinare adottato da QBE Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 231/2001 e descritto nel Capitolo n. 7 "Sistema disciplinare" (cui si rinvia) del presente documento, è integrato dalle seguenti sanzioni la cui applicazione è prevista in caso di violazioni della tutela del segnalante, introdotte ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d).

Qualora nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'OdV venga accertata l'indebita diffusione dell'identità del segnalante, al soggetto responsabile della violazione verrà applicata una sanzione pecuniaria di importo pari a Euro 10.000 (diecimila) ("sanzioni convenzionali").

Qualora nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'OdV venga accertata l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante, al soggetto responsabile della violazione verranno applicate le seguenti sanzioni ("sanzioni convenzionali") in misura proporzionale all'infrazione commessa:

- Sanzione pecuniaria di importo pari a Euro 10.000 (diecimila);
- Risoluzione del rapporto di lavoro, nei casi più gravi.

6.9 Tutela del segnalato in male fede

Si evidenzia che le segnalazioni manifestamente opportunistiche - vale a dire effettuate con dolo o colpa grave al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato o a soggetti a lui collegati - così come ogni altra forma di abuso e di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto giuridico in oggetto costituiscono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Qualora, infatti, ad esito dei debiti approfondimenti la segnalazione inviata si riveli infondata ed intenzionalmente calunniosa o diffamatoria, QBE Italia provvede ad applicare il provvedimento disciplinare più opportuno tra quelli previsti dal sistema disciplinare descritto nel presente documento al Capitolo n. 7 “Sistema disciplinare”, cui si rinvia, adottato ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. n. 231/2001, in conformità con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento e nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 “Sanzioni Disciplinari” della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili.

6.10 Modalità di trasmissione, valutazione e conservazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni / dati / notizie di cui sopra, valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all’OdV ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità e secondo le tempistiche definite dall’OdV medesimo;
- le segnalazioni che hanno ad oggetto l’evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei protocolli in esso contenuti e dei principi sanciti nel Codice di Condotta devono pervenire ad opera delle strutture aziendali per iscritto, anche in forma anonima, o attraverso l’utilizzo della posta elettronica o altri mezzi telematici. All’uopo è stata creata una casella di posta elettronica (odv@it.qbe.com) a cui inviare le segnalazioni e che potrà essere accessibile ai soli membri dell’Organismo di Vigilanza.

Una comunicazione scritta può essere trasmessa anche mediante lettera all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza di QBE Europe SA/NV - Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Melchiorre Gioia n. 8, 20124, Milano. Da ultimo, può essere inviata una segnalazione anche attraverso il “modulo di segnalazione Whistleblowing” presente nella intranet aziendale ovvero tramite la linea dedicata Deloitte Whistleblowing QBE Action Line accessibile al seguente link: <https://www.deloittedtermine.com/DWS>.

I dipendenti che utilizzano tale modalità dovranno inserire le seguenti credenziali:

- Nome utente: actionline
 - Password: qbe + me2;
- l’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di QBE Italia o di terzi;

- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, in conformità a quanto sopra disciplinato.

Si evidenzia che attraverso uno specifico ordine di servizio, QBE Italia prescrive a chiunque non sia componente dell'OdV il divieto di aprire la posta fisica indirizzata a tale organo e il contestuale obbligo di informare tempestivamente lo stesso affinché fornisca puntuali indicazioni strumentali all'inoltro al medesimo della corrispondenza pervenuta (recapito di destinazione e modalità di trasmissione), ciò al fine di garantire appieno il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.

Ogni informazione o segnalazione prevista dal presente Modello nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è conservata da quest'ultimo in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso al *data base* con poteri di lettura e scrittura è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 7 IL SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Premessa

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei protocolli stabiliti nel Modello o delle regole del Codice di Condotta è condizione necessaria allo scopo di garantire l'efficace attuazione del Modello ed un'azione efficiente da parte dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione di un siffatto sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), d.lgs. 231/2001, un requisito di essenziale importanza ai fini dell'applicazione all'ente dell'esimente da responsabilità amministrativa.

Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto con l'ente. Tale sistema, così come il Modello, si rivolge infatti a tutto il personale di QBE Italia, compreso il personale apicale, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto di QBE Italia, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e, di carattere contrattuale / negoziale, negli altri.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, le azioni dei dipendenti e di altri soggetti terzi sono classificate in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti da QBE Italia sia in forma scritta che verbale, nell'ambito di attività a rischio di reato, quali a titolo di esempio:
 - violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
 - violazione del Codice di Condotta;
 - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più protocolli del Modello;

2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Compagnia nei confronti del soggetto che commette l'infrazione, quali l'adozione, nell'espletamento delle attività a rischio di reato, di comportamenti di cui al precedente punto 1 diretti in modo non equivoco al compimento di un reato o a rappresentarne l'apparenza a danno di QBE Italia;
3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale a QBE Italia, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più reati o presupposti dei reati, ovvero comportamenti di cui al precedente punto 1 commessi con dolo.

7.2 Sanzioni per il personale subordinato

Con riguardo al personale dipendente occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

QBE Italia ritiene che il sistema disciplinare correntemente applicato presso la Compagnia, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice di Condotta e delle procedure, regolamenti o istruzioni aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti di QBE Italia, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le seguenti sanzioni: a) richiami verbali; b) ammonizioni scritte; c) multe; d) sospensioni e licenziamenti.

Fermo restando il *principio di correlazione* tra i provvedimenti disciplinari applicabili e

le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunti, nell'applicazione della sanzione disciplinare deve altresì essere necessariamente rispettato il *principio della proporzionalità* tra infrazione e sanzione.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del d.lgs. 231/2001 deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

7.3 Sanzioni per il personale dirigente

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice di Condotta e degli altri protocolli previsti dal Modello, la Compagnia provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro con il lavoratore con qualifica di dirigente.

In via generale, al personale dirigente potranno essere applicate le seguenti sanzioni: a) multe; b) sospensioni; c) licenziamenti.

Nei casi di gravi infrazioni, la Compagnia potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto sino alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà della Compagnia nell'interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.

7.4 Misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più membri del *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero *Board of Directors*, affinché prenda gli opportuni provvedimenti anche in conformità alla normativa locale e *pro tempore* vigente.

7.5 Misure nei confronti degli outsourcer, dei fornitori e degli altri soggetti terzi (agenti, broker)

Condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con QBE Italia, in particolare contratti di fornitura, *outsourcing*, mandato, agenzia, brokeraggio e consulenza, è l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare il Codice di Condotta e le regole del Modello ed i protocolli applicabili.

Tali contratti dovranno prevedere clausole risolutive o diritti di recesso in favore della Compagnia senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di reati o commissione di condotte di cui ai reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice di Condotta, del Modello e dei relativi protocolli.

La Compagnia si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento - oltre al ristoro dei danni subiti - e ogni altro rimedio di legge ritenuto opportuno, qualora da tale comportamento derivino danni alla Compagnia, come nel caso di applicazione nei confronti di QBE Italia delle misure sanzionatorie previste dal d.lgs. 231/2001.

7.6 Tabella delle infrazioni del Modello e criteri di commisurazione delle sanzioni

La Compagnia ha individuato qui di seguito alcune tipologie di infrazioni alle quali sono associate sanzioni, mutate dai CCNL applicati in azienda, applicabili, con le dovute peculiarità e graduazioni, nei confronti di tutti i dipendenti.

Violazioni	Misure sanzionatorie
<p>Inosservanza delle prescrizioni del Codice di Condotta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Richiamo scritto • Multa non superiore a quattro ore della retribuzione base • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni • Licenziamento con preavviso • Risoluzione del rapporto • Sospensione o revoca dalla carica e perdita definitiva o temporanea dei diritti economici
<p>Inosservanza degli elementi di controllo di cui ai protocolli del Modello, per negligenza e senza l'esposizione di QBE Italia ad una situazione oggettiva di "pericolo 231"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo scritto • Multa non superiore a quattro ore della retribuzione base • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni

Violazioni	Misure sanzionatorie
	<ul style="list-style-type: none"> • Licenziamento con preavviso • Risoluzione del rapporto • Sospensione o revoca dalla carica e perdita definitiva o temporanea dei diritti economici
<p>Omissione di comunicazione dovuta all'OdV come indicata nei protocolli</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo scritto • Multa non superiore a quattro ore della retribuzione base, • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni • Licenziamento con preavviso • Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare • Risoluzione del rapporto • Sospensione o revoca dalla carica e perdita definitiva o temporanea dei diritti economici
<p>Comportamento a rischio di reati (così come elencati nel Modello) che determina, anche solo potenzialmente, l'apertura a carico di QBE Italia di un procedimento ex d.lgs. 231/2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni • Licenziamento con preavviso • Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare • Risoluzione del rapporto • Sospensione o revoca dalla carica e perdita definitiva o temporanea dei diritti economici
<p>Comportamento diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato sanzionato nel d.lgs. 231/2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Licenziamento con preavviso • Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare • Risoluzione del rapporto • Revoca dalla carica e perdita definitiva dei diritti economici
<p>Comportamento che ha determinato l'applicazione a carico di QBE Italia delle misure previste dal d.lgs. 231/2001</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare • Risoluzione del rapporto • Revoca dalla carica e perdita definitiva dei diritti

Violazioni	Misure sanzionatorie
	economici

La sanzione adottata deve essere, in ogni caso, commisurata all'infrazione, nella logica di bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza disciplinare, sulla base dei seguenti parametri:

- livello di responsabilità ed autonomia del trasgressore;
- eventuale esistenza di precedenti violazioni a carico dello stesso;
- intenzionalità del suo comportamento e gravità del medesimo, intesa come il livello di rischio a cui QBE Italia può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- altre particolari circostanze in cui si è manifestata l'infrazione.

Qualora la violazione commessa dal dipendente sia di lieve entità è fatta salva la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di applicare i rimedi ritenuti più opportuni quali, ad esempio, la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione.

CAPITOLO 8 DIFFUSIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

8.1 Formazione ed informazione al personale di QBE Italia

QBE Italia, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi in funzione di protocollo preventivo di primario rilievo, opererà al fine di garantire la conoscenza da parte del personale sia del contenuto del d.lgs. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso quello apicale, e dovrà essere prevista e realizzata sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001.

In particolare, a seguito dell'approvazione del presente documento è prevista:

- una comunicazione iniziale a tutto il personale in forza allo stato, circa l'adozione del Modello da parte di QBE Italia;
- successivamente, la consegna ai nuovi assunti di un “*kit*” informativo, contenente (oltre al materiale indicato da ulteriori *policy* o procedure aziendali, in materia di *privacy* e sicurezza delle informazioni, igiene e sicurezza sul lavoro, ecc.), il CCNL, il testo del d.lgs. 231/2001, il presente documento “*Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001*” e il Codice di Condotta del gruppo QBE, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza;
- la sottoscrizione da parte dei dipendenti di QBE Italia di un apposito modulo per presa di conoscenza ed accettazione;
- una specifica attività di formazione da organizzarsi periodicamente in corsi d'aula (con soluzioni che garantiscano il riscontro dell'avvenuta formazione), la quale

sarà monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

Le azioni di comunicazione e formazione dovranno riguardare, in particolare, strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i presidi di controllo, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano, oltre ai contenuti del Codice di Condotta.

Tutte le azioni di comunicazione e formazione traggono la loro origine nella volontà del *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV, che chiede la massima partecipazione e attenzione ai destinatari di tali azioni.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale di QBE Italia con riferimento ai contenuti del d.lgs. 231/2001 ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, dovrà essere predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento, il cui aggiornamento è monitorato dall'Organismo di Vigilanza (nella quale siano presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il *kit* informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

8.2 Informazione ai soggetti terzi

Agli ulteriori soggetti aventi rapporti contrattuali con QBE Italia, in particolare fornitori, consulenti, intermediari, agenti, *brokers* e soggetti esterni all'organizzazione d'impresa che gestiscono in regime di *outsourcing* attività appartenenti al ciclo operativo di QBE Italia (i.e. *loss adjusting*), sono fornite da parte delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da QBE Italia sulla base del Modello, sui contenuti del Codice di Condotta, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o al Codice di Condotta o alla normativa vigente possono avere, con riferimento ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice di Condotta e/o a protocolli definiti dal Modello.

8.3 Aggiornamento ed adeguamento del Modello

Il *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- a. violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b. modificazioni dell'assetto interno di QBE Italia e/o delle modalità di svolgimento delle sue attività;
- c. modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali sui temi giuridici rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- d. risultanze dei controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Una volta approvate dal *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale vigilerà affinché le stesse modifiche siano sollecitamente rese operative da parte di QBE Italia e curerà la corretta comunicazione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della struttura aziendale.

L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, il *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che si risolvano in integrazioni di carattere meramente formale o descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal General Manager di QBE Italia e/o dal *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV un'apposita nota

informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte dello stesso organo.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV la delibera di aggiornamento e/o di adeguamento del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- a. intervento di modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- b. identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività di QBE Italia;
- c. formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- d. commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei Destinatari o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- e. riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza almeno triennale da disporsi mediante delibera del *Board of Directors* di QBE Europe SA/NV, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

**DI
QBE EUROPE SA/NV
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

PARTE SPECIALE A

**I REATI NEI RAPPORTI
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL REATO DI
CORRUZIONE TRA PRIVATI**

1. Funzione della Parte Speciale A

La Parte Speciale costituisce parte integrante del Modello di Gestione e Controllo adottato da QBE Italia ai sensi del d.lgs. 231/2001 (nel proseguo anche il “Modello”). La presente Parte Speciale A ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole (consulenti, collaboratori, *outsourcer* e fornitori), devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, concernenti i reati contro la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Considerato altresì che le Autorità di Vigilanza rientrano nella Pubblica Amministrazione (vedi definizione di seguito riportata), i Destinatari sono tenuti ad osservare, in presenza di rapporti con le stesse, le regole di comportamento riportate di seguito e quanto previsto nella Parte Speciale B - I Reati Societari, con riferimento alla fattispecie di “Ostacolo all’esercizio delle Autorità di Vigilanza”, di cui all’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

Nello specifico, la presente Parte Speciale A ha lo scopo di:

1. definire i protocolli e le procedure che i dipendenti ed i collaboratori di QBE Italia devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l’Organismo di Vigilanza ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell’espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. Ambito di applicazione

La presente Parte Speciale si applica a tutte le funzioni organizzative di QBE Italia ed agli altri soggetti sopra menzionati che svolgono attività per conto di QBE Italia, i quali, nell’espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati in quegli ambiti di operatività potenzialmente esposti al rischio di corruzione più avanti meglio descritti.

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio comprendendo l’intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell’attività - in senso tecnico - amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l’insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

Ai fini del presente Modello devono, pertanto, farsi rientrare nella nozione di “Pubblica Amministrazione”:

- lo Stato e tutte le sue articolazioni, gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici non economici¹¹;
- i soggetti che rientrano nella definizione di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” ai sensi rispettivamente degli artt. 357 e 358 c.p.¹², ovvero coloro i quali - dipendenti di enti pubblici o privati - esercitano “una pubblica funzione legislativa o giudiziaria” o anche “una funzione amministrativa” in quanto disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione, eventualmente per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

In via meramente esemplificativa rientrano, pertanto, nella nozione di **Pubblica Amministrazione**:

- i soggetti pubblici, ossia, principalmente, le amministrazioni pubbliche, quali le amministrazioni dello Stato, i Ministeri, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, l'Agenzia delle Entrate, le Forze Armate e di Polizia, i Tribunali, l'Ufficio del Registro, il Registro delle Imprese, ecc.;
- i soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali ad esempio:
 - i membri del Parlamento e del Governo della Repubblica Italiana;
 - i consiglieri regionali e provinciali;
 - i membri del Parlamento europeo e i membri del Consiglio d'Europa;

¹ Indici sintomatici per l'individuazione dell'“organismo di diritto pubblico” secondo l'interpretazione della giurisprudenza comunitaria sono:

- ente dotato di personalità giuridica organizzato anche in forma societaria;
- sottoposizione alla vigilanza e controllo dello Stato o più della metà dei membri degli organi di amministrazione e di vigilanza designata dallo Stato o enti locali o finanziamento in prevalenza dallo Stato o enti pubblici;
- attività svolta in assenza di criteri di economicità (rischio economico a carico dello Stato), perseguimento di finalità di interesse generale né industriale né commerciale.

¹² Ai sensi dell'art. 357 c.p. assume la veste di pubblico ufficiale “*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, specificandosi che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”. Pertanto, i pubblici ufficiali sono coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi nell'ambito di una potestà di diritto pubblico.

- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- i soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali ad esempio:
 - i magistrati;
 - i soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, curatori fallimentari, periti e consulenti del Pubblico Ministero, ecc.);
- i soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli Istituti di Previdenza Pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, ecc.);
 - i pubblici ufficiali, ossia coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi¹ o certificativi², nell'ambito di una potestà di diritto pubblico;
- i privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi: ossia coloro che prestano un servizio pubblico ma non sono dotati dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercitano i poteri tipici di questa e non svolgono semplici mansioni d'ordine né prestano opera meramente materiale (ad esempio dipendenti di Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.)

le Autorità pubbliche di Vigilanza, ossia quegli enti dotati di particolare autonomia ed imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale: quali, in via generale, il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale e così via; e più specificamente, per quanto riguarda il settore di riferimento della

¹ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

² Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

Compagnia, la stabilità del mercato e delle imprese di assicurazione, la trasparenza dei prodotti assicurativi nell'interesse degli assicurati e degli utenti in generale, ecc.;

Rientrano nella nozione di **Soggetti Privati**: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di questi ultimi.

In via meramente esemplificativa, si precisa che i rapporti e gli adempimenti di cui al presente documento vengono in rilievo in occasione di:

- partecipazione a gare d'appalto indette da enti pubblici (procedure ad evidenza pubblica, aperte o ristrette);
- negoziazione / preventivazione / assunzione / stipulazione / esecuzione di:
 - polizze e/o convenzioni con soggetti privati o enti pubblici;
 - polizze con dipendenti di enti pubblici (nell'ambito di un rapporto privatistico: c.d. "*privati sensibill*");
 - polizze *fidejussorie* (bond) a soggetti privati in favore di enti pubblici.
- liquidazione di sinistri ed erogazione di rimborsi ad assicurati, in via diretta ovvero da parte dei Loss Adjuster (come definiti nella Parte Generale);
- acquisizione e gestione di contributi / sovvenzioni / finanziamenti erogati da enti pubblici a favore di QBE Italia;
- gestione degli affari legali, fiscali e societari;
- gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;
- ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.;
- visite ispettive, procedure istruttorie e simili;
- rapporti con rappresentanti del Parlamento della Repubblica Italiana o del Governo, degli enti territoriali (regioni, province, comuni), ecc.;
- organizzazione di eventi;
- gestione del contenzioso: (i) contenzioso giudiziale in genere (cause di lavoro, vertenze tributarie, contenzioso commerciale con agenti / broker, contenzioso societario ecc.); (ii) contenzioso relativo ai premi; (iii) contenzioso relativo ai sinistri;
- rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza: (i) rapporti ordinari e continuativi - anche in caso di ispezioni - relativi allo svolgimento delle attività regolate dalla

normativa di riferimento del settore assicurativo; (ii) rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi ai fini dell'esercizio delle attività della Compagnia; (iii) comunicazione di dati societari / aziendali di qualsiasi natura;

- (i) gestione di applicativi *software* di enti pubblici o di Autorità di Vigilanza o forniti da terzi per conto di questi ultimi, nonché collegamenti telematici (in entrata e in uscita); (ii) trasmissione di dati su supporti informatici ad amministrazioni pubbliche, enti pubblici o Autorità di Vigilanza.

QBE Italia adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, integrerà quest'ultimo con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità di ogni area di operatività aziendale.

3. Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti privati, come sopra definiti, previste dagli artt. 24 e 25, nonché dall'art. 25-decies e dall'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis del d.lgs. 231/2001.

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti ed alcuni esempi di possibile commissione degli stessi nella realtà di QBE Italia, rimandando per una descrizione completa ed esaustiva all'Allegato "Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001".

Art. 24 D.Lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Esempio: tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando, a seguito di finanziamenti connessi all'assunzione di personale, all'adeguamento delle strutture aziendali o all'attività di formazione del personale o di ausiliari (agenti, broker, *outsourcer*), QBE Italia utilizzasse tali fondi per scopi diversi da quelli ai quali era legato il finanziamento.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Esempio: tale fattispecie sarebbe configurabile nel caso di produzione, da parte di QBE Italia, di informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta) ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto indetta da un ente pubblico, oppure ai fini dell'elusione di contestazioni mosse a seguito di ispezione di un'Autorità di Vigilanza (es. IVASS). Un altro possibile caso è quello del rilascio da parte di QBE Italia di coperture assicurative o di garanzie fidejussorie necessarie al contraente per conseguire un ingiusto profitto con danno ad un ente pubblico.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Esempio: tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando QBE Italia dovesse percepire finanziamenti a seguito della produzione di documenti o del rilascio di dichiarazioni non veritiere (ad es. con riferimento al numero di partecipanti a corsi di formazione o al numero di dipendenti appartenenti a categorie speciali). Tale fattispecie potrebbe altresì verificarsi attraverso il rilascio da parte di QBE Italia di coperture assicurative o di garanzie fidejussorie necessarie al contraente per la percezione di erogazioni pubbliche non dovute.
- Truffa (art. 640 c.p.)

Esempio: la fattispecie sarebbe configurabile, nelle ipotesi di assicurazioni agevolate, qualora QBE Italia emetta polizze che fruiscono di agevolazioni pubbliche per il pagamento dei premi, in mancanza dei relativi presupposti di legge ed utilizzando a tale fine artifici o raggiri.
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Esempio: QBE Italia (anche attraverso suoi consulenti, collaboratori o *outsourcer*) potrebbe, ad es., violare il sistema informativo dell'IVASS al fine di manipolare alcune informazioni in esso contenute, ovvero il sistema informativo dell'archivio dell'Agenzia delle Entrate, al fine di modificare (riducendolo) l'eventuale debito a suo carico.

Art. 25 D.Lgs. 231/2001 - Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Esempi Corruzione: vi è potenziale rischio di corruzione nell'ambito delle attività che vedono i dipendenti di QBE Italia gestire i contatti con funzionari pubblici in occasione di partecipazione a gare d'appalto indette da enti pubblici: ad esempio, è ipotizzabile la promessa di benefici a pubblici funzionari (o al broker incaricato di gestire i rapporti con l'ente pubblico in questione), al fine di acquisire informazioni utili all'attività di *pricing* della polizza.

Un rischio di analoga portata potrebbe manifestarsi in occasione di visite ispettive effettuate dall'IVASS, dalla Guardia di Finanza, relative alla sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, dall'INAIL, ecc. Una visita ispettiva potrebbe, infatti, rappresentare l'occasione per offrire denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali

inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori, consulenti, agenti, controparti contrattuali o *outsourcer*, il rischio di corruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati - direttamente o indirettamente - a pubblici ufficiali (ad esempio, accordando ai broker provvigioni molto più alte rispetto agli *standard* di mercato ovvero stringendo intese con i Loss Adjuster, al fine ultimo di distrarre somme di denaro a favore di soggetti legati alla Pubblica Amministrazione).

Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi nell'ambito del processo di selezione, assunzione e gestione del percorso di carriera del personale dipendente, in presenza di comportamenti miranti a favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione

A titolo esemplificativo, QBE Italia potrebbe corrompere un pubblico ufficiale attraverso:

- diretta dazione di denaro;
 - elargizione di regalie di valore significativo;
 - assunzione di rischi, nell'ambito del processo di *underwriting*, a condizioni fuori mercato;
 - liquidazione, da parte dei Loss Adjuster operanti per conto della Compagnia, di somme relative a sinistri non effettivamente verificatisi, ovvero di importi superiori a quelli effettivamente dovuti;
 - favoritismi legati al processo di selezione di periti / consulenti legali / medici legali, nell'ambito dell'attività di *loss adjusting*;
 - gestione non regolare del recupero delle franchigie.
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Esempio:* tale fattispecie si potrebbe verificare nel caso in cui un dipendente di QBE Italia, nello svolgimento della sua attività, sia indotto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio a dare o promettere denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio della Compagnia.
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Esempio: le fattispecie di rischio sono riconducibili a quanto riportato nei punti precedenti.

Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis del D.Lgs. n. 231/2001 - Reati Societari

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)

Esempio: la fattispecie di rischio si potrebbe manifestare nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori, consulenti, agenti, controparti contrattuali o *outsourcer*. In particolare, nell'ambito dell'attività di selezione e gestione degli stessi si potrebbe manifestare il reato di corruzione mediante la promessa o la dazione di denaro o altra utilità ad un dipendente della società fornitrice, allo scopo di indurlo a concludere un contratto di fornitura di beni, servizi o consulenze a condizioni (economiche e/o contrattuali) particolarmente favorevoli per la Compagnia. Il reato di istigazione alla corruzione fra privati si potrebbe realizzare nell'ipotesi in cui la promessa o la dazione di danaro o altra utilità non fosse accettata.

4. Attività Sensibili

[*Omissis*]

5. Principi procedurali per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e del reato di corruzione tra privati in relazione alla realtà aziendale di QBE Italia

[*Omissis*]

6. Flussi Informativi Verso l'Organismo di Vigilanza

[*Omissis*]

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
DI
QBE EUROPE SA/NV
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

PARTE SPECIALE B

I REATI SOCIETARI

1. Funzione della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale B ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Con specifico riferimento ai reati di "Corruzione tra privati" e "Istigazione alla corruzione fra privati"¹³, elencati tra i reati societari, si rinvia alla Parte Speciale A - I Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reato di corruzione tra privati, del presente Modello, in considerazione delle analogie esistenti con le fattispecie di reato di "Corruzione" di cui all'art. 25 ex d.lgs. 231/2001, in termini di modalità di compimento del reato e di principi di controllo e di comportamento volti alla sua prevenzione.

Nello specifico la presente parte speciale ha lo scopo di:

1. definire i protocolli e le procedure che i dipendenti ed i collaboratori di QBE Italia devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdV ed i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter ex d.lgs. 231/2001.

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti ed alcuni esempi di possibile commissione degli stessi nella realtà di QBE Italia, rimandando per una descrizione completa ed esaustiva all'Allegato "Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001":

➤ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Esempio: la fattispecie in questione risulta di remota applicazione con riferimento alla realtà della Rappresentanza Generale in Italia di QBE Europe SA/NV, la quale si limita a contribuire, attraverso la trasmissione dei dati relativi alle proprie scritture contabili afferenti all'attività italiana e sulla base di rigorose procedure applicabili a livello di gruppo, alla formazione del bilancio della casa-madre. Si segnala, peraltro, la possibilità di configurazione dell'ipotesi di concorso nel reato

¹³ La fattispecie di reato della "Corruzione tra privati" è stata inclusa tra i reati societari di cui all'art.25-ter ex d.lgs. 231/01 attraverso la Legge 6 novembre 2012, n.190. Il reato di "Istigazione alla corruzione fra privati" è stato inserito nell'elenco dei reati presupposto previsti dal Decreto con il d.lgs. 38/2017.

in esame da parte dei soggetti incaricati di gestire in *outsourcing* la liquidazione dei sinistri (i.e., i Loss Adjuster), attraverso l'eventuale mancata / errata valutazione di sinistri allo scopo di sopravvalutare / sottovalutare il valore dei sinistri denunciati. Va infine segnalato che il reato è punibile soltanto allorquando la falsità è idonea ad indurre in errore i destinatari in merito alla situazione della società.

- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (art. 2622 c.c.)

Esempio: si veda quanto esposto con riferimento al reato di cui sopra.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c., così come modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Esempio: la fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi di controllo della casa-madre, occultando documenti, fornendo informazioni incomplete e/o fuorvianti o attraverso altri artifici.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Esempio: ogni forma di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, sia omissivo: (i) invio, da parte della Società, di comunicazioni false o fuorvianti alle Autorità pubbliche di Vigilanza (es. IVASS); che commissivo: (ii) occultamento di comunicazioni dovute.

3. Attività sensibili

[*Omissis*]

4. Principi procedurali per la prevenzione dei rischi di commissione dei Reati Societari in relazione alla realtà aziendale di QBE Italia

[*Omissis*]

5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

[*Omissis*]

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
DI
QBE EUROPE SA/NV
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

**PARTE SPECIALE C
I REATI DI ABUSO DI MERCATO**

1. Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale C ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme interne della Società, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-sexies d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di eticità e trasparenza, nonché di tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale C ha lo scopo di:

1. definire le procedure che i dipendenti ed i collaboratori di QBE Italia devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale C si riferisce a quelle fattispecie di reato e di illecito amministrativo previste dall'art. 25-sexies ex D.Lgs. 231/2001 e nella Parte V, Titolo I-*bis*, Capo III del Testo Unico della Finanza, che possano ritenersi rilevanti per la realtà di QBE Italia, in ragione della circostanza che la società capogruppo QBE Insurance Group Limited è quotata alla Borsa di Sidney.

L'accertamento dei reati di abuso di mercato spetta all'autorità giudiziaria penale, mentre quello inerente i relativi illeciti amministrativi è di competenza della Consob.

Si riportano di seguito i reati e gli illeciti amministrativi oggetto della presente Parte Speciale, rimandando, per una descrizione completa ed esaustiva, all'Allegato "Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. n. 231/2001":

- Art. 25-sexies d.lgs. n. 231/2001 - Abusi di mercato: Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.); Reato di manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.¹⁴).
- Art. 187-quinquies del T.U.F.: Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis del T.U.F)

Esempio: per informazione privilegiata si intende ogni informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. In tale senso, sono privilegiate quelle informazioni che non sono ancora state rese pubbliche e che sono relative sia alle società quotate sia agli strumenti finanziari quotati (anche di emittenti non quotati).

¹⁴ La condotta è punita anche con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187-bis del T.U.F.

A mero titolo esemplificativo:

- notizie sulla struttura societaria e sull'azionariato (ad es. fusioni, acquisizioni, riorganizzazioni societarie, ecc.);
- acquisizione o cessione di partecipazioni o di altre attività o di rami d'azienda;
- significativi cambiamenti nei programmi di investimento o negli obiettivi strategici;
- previsioni di utili o perdite o altre informazioni concernenti il budget;
- diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e verifiche di scostamenti dell'andamento effettivo rispetto ai dati diffusi;
- notizie sul management (ad es. cambiamenti significativi nell'organo di direzione, vicende giudiziarie riguardanti amministratori e dipendenti, ecc.);
- notizie riguardanti i titoli (ad es. aumenti di capitale, ammontare dei dividendi, rapporti di concambio in caso di fusioni, piano di rimborso titoli, ecc.).

Si raccomanda, in ogni caso, ai fini di una più dettagliata disamina delle possibili modalità di condotta illecita che devono essere oggetto di prevenzione, di effettuare stabilmente una attenta analisi delle comunicazioni prodotte dalle Autorità di Vigilanza in materia.

3. Attività sensibili

[Omissis]

4. Principi procedurali per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati di Abuso di Mercato in relazione alla realtà aziendale di QBE Italia

[Omissis]

5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

[Omissis]

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
DI
QBE EUROPE SA/NV
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

PARTE SPECIALE D

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI
O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

1. Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale D ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1. definire le procedure che i dipendenti ed i collaboratori di QBE Italia devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'Organismo di Vigilanza, il Datore di Lavoro, i Delegati del Datore di Lavoro, il RSPP nell'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale riporta un approccio in parte diverso da quello utilizzato per disciplinare le altre forme di rischio reato: diversità imposta dal fatto che il settore in esame è contraddistinto dalla presenza di una fitta rete di disposizioni normative che abbracciano sia i meccanismi di individuazione delle posizioni di garanzia, sia la tipologia e i contenuti dei presidi cautelari. La specialità del contesto normativo rende dunque necessaria la costruzione di un sistema di prevenzione strutturato, che rinvia in buona parte per la sua attuazione al sistema di misure obbligatorie, di attuazione normativa, già vigente presso Qbe Italia.

In genere, i reati considerati dal Decreto sono di natura dolosa, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico. Tuttavia i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro considerati in questa sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia, nel caso specifico, conseguenza dell'inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato e, pertanto, la funzione di esimente del modello organizzativo è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. 81/08), congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.

Trattandosi di reati colposi, inoltre, il requisito dell'interesse e/o vantaggio di cui all'art. 5 del d.lgs 231/01 viene a essere riferito non già all'evento del reato (morte o lesioni) - che per definizione non è voluto dal soggetto agente - bensì alla violazione della norma antinfortunistica in cui si sostanzia la condotta e, precisamente, viene individuato nella utilità che dalla stessa ne è derivata per l'ente (es. risparmio di spesa derivante dalla mancata implementazione di adeguati presidi di sicurezza, incremento della produzione o mancata interruzione della stessa derivante dalla mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risparmio sui costi per la formazione del personale).

2. Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001, così come modificato dall'art. 300 d.lgs. 81/2008.

Si riporta di seguito l'elenco delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto, rimandando, per una descrizione completa ed esaustiva, all'Allegato "Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001".

➤ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Esempio: tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione in considerazione dell'attività svolta da QBE Italia, potrebbe verificarsi allorquando, nel corso della quotidiana operatività di QBE Italia, venga colposamente cagionata la morte di una o più persone appartenenti al personale di quest'ultima a causa della mancata predisposizione di adeguate misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa di tempo in tempo vigente.

➤ **Lesioni personali colpose gravi o gravissime: reato (art. 590 c.p.)**

Esempio: tali fattispecie, sebbene di remota manifestazione in considerazione dell'attività svolta da QBE Italia, potrebbero verificarsi allorquando vengano colposamente cagionate lesioni gravi o gravissime o una malattia professionale per la mancata predisposizione di adeguate misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo la normativa di tempo in tempo vigente. I gravi pericoli per le persone potrebbero scaturire dalla mancata predisposizione / osservanza di adeguate procedure di emergenza, oppure dalla mancata realizzazione / manutenzione di impianti tecnologici ed elettrici così come previsto dalle norme vigenti.

3. Attività sensibili

[*Omissis*]

4. Principi procedurali per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati sopra descritti in relazione alla realtà aziendale di QBE Italia

[*Omissis*]

5. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza

[*Omissis*]

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

DI

**QBE EUROPE SA/NV
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

PARTE SPECIALE E

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DANARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

1. Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale E ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1. definire le procedure che i dipendenti ed i collaboratori di QBE Italia devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle varie funzioni aziendali, nell'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies d.lgs. 231/2001.

Si riportano di seguito i reati potenzialmente rilevanti ed alcuni esempi di possibile commissione degli stessi nella realtà di QBE Italia, rimandando per una descrizione completa ed esaustiva all'Allegato "Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. n. 231/2001":

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)

Esempio: nel caso di QBE Italia, il rischio di commissione dei reati in esame potrebbe manifestarsi in presenza di condotte in concorso con terzi (assicurati o brokers), attraverso la creazione di operazioni miranti a favorire il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, quali la stipula di polizze assicurative che prevedano successivi storni a favore di soggetti diversi dai sottoscrittori delle polizze stesse, o attraverso eventuali altre analoghe condotte anomale in concorso con i brokers o con i Loss Adjuster. In questo ambito, particolarmente a rischio risultano i casi di coperture assicurative che consentano o favoriscano l'anonimato.

Altre ipotesi di commissione del reato di riciclaggio sono configurabili, più in generale, nei casi di:

- a) investimenti con il patrimonio libero, anche a livello transnazionale, di vendita o locazione di immobili di proprietà dell'impresa di assicurazione;
- b) movimentazioni economiche, anche a livello transnazionale, relative ad ogni genere di rapporti assicurativi.

La fattispecie del reato di autoriciclaggio potrebbe verificarsi nell'ipotesi di pagamenti attraverso l'impiego di denaro proveniente da un delitto non colposo che un soggetto apicale o subordinato appartenente a QBE Italia ha commesso, o concorso a commettere, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa.

3. Attività sensibili

[Omissis]

4. Principi procedurali per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati sopra descritti in relazione alla realtà aziendale di QBE Italia

[Omissis]

5. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza

[Omissis]

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
DI
QBE EUROPE SA/NV
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

**PARTE SPECIALE F
I DELITTI INFORMATICI**

1. Funzione della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale F ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis d.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di eticità e trasparenza, nonché di tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale F ha lo scopo di:

1. definire le procedure che i dipendenti ed i collaboratori di QBE Italia devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
2. supportare l'OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. Le fattispecie di delitto

La presente Parte Speciale F si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo previste dall'art. 24-bis d.lgs. 231/2001.

Si riporta di seguito l'elenco delle fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" del d.lgs. 231/2001, rimandando, per una descrizione completa ed esaustiva, all'Allegato "Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. n. 231/2001":

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinques c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

3. Attività sensibili

[Omissis]

4. **Principi procedurali per la prevenzione dei rischi di commissione dei delitti informatici in relazione alla realtà aziendale di QBE Italia**

[Omissis]

5. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza

[Omissis]